

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014
156/2014/E/GAS**

**CHIUSURA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA AVVIATA CON LA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 8/2012/E/GAS, IN RELAZIONE AGLI EVENTI VERIFICATISI IL 18
GENNAIO 2012 AL GASDOTTO IN LOCALITÀ TRESANA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente integrata e modificata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", e, in particolare, l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei Codici di Rete", come successivamente modificata e integrata;
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 recante il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas (di seguito: Codice di distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2009, ARG/gas 141/09, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RQTG)", ed in particolare l'articolo 8;
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2012, 8/2012/E/gas, recante "Avvio di indagine conoscitiva in relazione agli eventi verificatisi nella giornata del 18

- gennaio 2012 al gasdotto, in località Tresana” (di seguito: deliberazione 8/2012/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione della RQDG;
 - il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Codice di rete), e, in particolare, il capitolo 21 “Gestione delle emergenze di servizio”;
 - la comunicazione di Snam Rete Gas, Aresvi/Prot. 11 del 23 gennaio 2012, inviata alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità (prot. Autorità 1967 del 23 gennaio 2012);
 - la comunicazione di Snam Rete Gas, Aresvi/Prot. 25 del 17 febbraio 2012, inviata alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità (prot. Autorità 4950 del 17 febbraio 2012);
 - la richiesta di informazioni inviata a Snam Rete Gas dalle Direzioni Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità (prot. Autorità 8394 del 1 marzo 2013);
 - la nota di Snam Rete Gas, Aresvi/Prot. 79 del 21 marzo 2013 (prot. Autorità 11364 del 23 marzo 2013) in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
 - la richiesta di informazioni inviata a SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS P.A. – ITALGAS (di seguito: Italgas) dalle Direzioni Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità (prot. Autorità 18704 del 21 maggio 2013);
 - la nota di Italgas AFFREG/prot. 182 del 3 giugno 2013 (prot. Autorità 20559 del 4 giugno 2013) in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea;
 - la richiesta di informazioni inviata a ENEL RETE GAS S.p.A. (di seguito: Enel Rete Gas) dalle Direzioni Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità il 21 maggio 2013, prot. 18703;
 - la nota di Enel Rete Gas ERG/CO/RA del 3 giugno 2013 (prot. Autorità 20750 del 3 giugno 2013) in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 8/2012/E/gas l’Autorità ha:
 - i. avviato un’indagine conoscitiva sulle cause e sulla dinamica degli eventi verificatisi il 18 gennaio 2012 sulla rete nazionale di gasdotti nel Comune di Tresana (MS), finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili alla completa ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle conseguenze sullo svolgimento dei servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, anche al fine di valutare l’esistenza di presupposti per interventi di competenza dell’Autorità;
 - ii. richiesto alla società Snam Rete Gas di trasmettere all’Autorità il rapporto di cui al comma 8.4 della RQDG nel rispetto delle tempistiche previste nel medesimo comma;
 - iii. conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità con il supporto del Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli di procedere alle richieste di informazioni, integrative rispetto a quelle di cui

alla precedente lettera ii), e all'organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'indagine conoscitiva di cui alla lettera i);

- successivamente agli eventi del 18 gennaio 2012 l'Autorità Giudiziaria ha posto sotto sequestro l'area interessata dall'incidente, avviando indagini ancora in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento; l'area interessata dall'incidente è stata dissequestrata nel novembre 2013;
- in ottemperanza a quanto indicato alla precedente lettera ii), con le comunicazioni del 23 gennaio 2012 e del 17 febbraio 2012 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità:
 - a) copia della comunicazione di emergenza di servizio trasmessa al Comitato Italiano Gas (CIG) entro 5 giorni dall'insorgenza dell'evento, ai sensi del comma 8.4 della RTDG;
 - b) copia del rapporto di emergenza di servizio trasmessa al Comitato Italiano Gas entro 30 giorni dalla sua eliminazione, ai sensi del comma 8.4 della RTDG;
- in ottemperanza a quanto indicato alla precedente lettera iii), in data 1° marzo 2013 le Direzioni Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità hanno richiesto informazioni a Snam Rete Gas in merito a:
 - a) piano di emergenza adottato e misure per mettere in sicurezza la rete interessata dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) della RTDG;
 - b) accertamento delle cause dell'emergenza di cui al rapporto di emergenza di servizio trasmessa al Comitato Italiano Gas entro 30 giorni dalla sua eliminazione;
 - c) conseguenze sui servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, ai singoli distributori coinvolti e alla continuità delle forniture ai clienti finali, inclusi quelli allacciati direttamente alla rete di trasporto;
- sempre in ottemperanza a quanto indicato alla precedente lettera iii), in data 21 maggio 2013 le Direzioni Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità hanno richiesto informazioni a Italgas e Enel Rete Gas in merito:
 - a) alle misure adottate per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione sugli impianti interessati dall'evento richiamato in epigrafe, anche con riferimento a quanto disposto dalla RQDG e dal Codice di distribuzione;
 - b) alle modalità di coordinamento intercorse con Snam Rete Gas a partire dall'inizio dell'evento fino alla sua conclusione;
 - c) ai rapporti relativi all'evento comunicati al CIG;
- gli esiti delle attività istruttorie sono riportate nel documento, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante "*Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 18 gennaio 2012 al gasdotto in località Tresana*", dal quale emerge quanto segue:
 - a) Snam Rete Gas ha dichiarato di essersi da subito attivata per predisporre l'organizzazione degli interventi di ripristino della condotta per assicurare la continuità del servizio, indispensabile sia per il ripristino del pieno esercizio

- dell'importazione del gas a servizio della rete nazionale e regionale, sia per l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati dall'evento;
- b) Snam Rete Gas ha inoltre dichiarato che, sin dal primo intervento in sito, con la propria organizzazione territoriale ed il coordinamento della sede, ha assicurato ininterrottamente il presidio dei luoghi dell'evento e ha collaborato con le competenti autorità per i necessari adempimenti e per il pronto ripristino della funzionalità del metanodotto, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni;
 - c) con il coordinamento di Snam Rete Gas, le società di distribuzione Italgas ed Enel Rete Gas, titolari del servizio di distribuzione nei comuni coinvolti dall'evento, hanno promosso le necessarie azioni per l'attivazione del servizio alternativo di fornitura del gas mediante carri bombolai;
 - d) le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dalle società Enel Rete Gas ed Italgas sono concordanti con le dichiarazioni e le documentazioni prodotte da Snam Rete Gas; in particolare sono concordanti per quanto concerne le modalità di intervento e di coordinamento intercorse con Snam Rete Gas e relativamente alle tempistiche delle fasi salienti dell'evento, quali il momento di inizio e di termine dell'emergenza ed il momento di ripristino della normale fornitura del servizio;
 - e) le informazioni e i dati forniti da Snam Rete Gas, Enel Rete Gas e Italgas hanno consentito di effettuare la ricostruzione degli eventi, la valutazione delle conseguenze sullo svolgimento dei servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, anche con riferimento alla continuità delle forniture ai clienti finali;
 - f) dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni di Snam Rete Gas, con riferimento alla dinamica dell'incidente, non sono emersi presupposti per interventi di competenza dell'Autorità, dal momento che sia Snam Rete Gas sia Enel Rete Gas e Italgas hanno agito secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dai Codici di rete;
 - g) le informazioni acquisite risultano sufficienti rispetto alle finalità dell'istruttoria conoscitiva, come delimitata dalla delibera di avvio, anche se non sono stati acquisiti dati afferenti alle indagini a cura dell'Autorità Giudiziaria, quali le possibili cause che hanno determinato l'incidente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario chiudere l'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 8/2012/E/gas e descritta nella Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 18 gennaio 2012 al gasdotto in località Tresana, senza adottare provvedimenti nei confronti di Snam Rete Gas, Enel Rete Gas e Italgas;
- sia, peraltro, opportuno, al fine di avere comunque piena contezza dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda, acquisire, da parte di Snam Rete Gas, anche le informazioni relative alle cause dell'emergenza, in esito alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e previo nulla osta di quest'ultima;
- sia infine opportuno che l'Autorità, in esito alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, si riservi di dare attuazione a possibili seguiti di competenza

DELIBERA

1. di chiudere l'indagine conoscitiva, avviata con la deliberazione 8/2012/E/gas e descritta nella Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 18 gennaio 2012 al gasdotto in località Tresana, allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), senza adottare provvedimenti nei confronti di Snam Rete Gas, Enel Rete Gas e Italgas;
2. di prevedere che Snam Rete Gas invii alle Direzioni Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità una relazione sulle cause dell'emergenza, alla conclusione delle indagini dell'Autorità Giudiziaria e previa acquisizione del nulla osta da parte di quest'ultima;
3. di prevedere che l'Autorità, in esito alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, si riservi di dare attuazione a possibili seguiti di competenza;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas, Enel Rete Gas e Italgas;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni